



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 15 dicembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo c.d. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*”, concorrendo “*alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno*” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell’art. 100 Cost.; quest’ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato”, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell’ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell’equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l’obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall’art. 148 *bis* del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l’ente appare anch’esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell’Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all’ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di

armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria (*"irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti"*, ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*"attuazione dei programmi di spesa"* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per *"la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime (*"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"*) il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *"anche in prospettiva"* (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, inerenti al Comune di Cinto Caomaggiore (VE), la Sezione nell'ultima decisione, relativa al Rendiconto 2019 (deliberazione n. 247/2021/PRSE):

- riscontrava l'inosservanza, nel 2019, del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia;
- rilevava, per l'esercizio 2019, la negatività del fondo di dotazione dello Stato

patrimoniale e del risultato economico di esercizio, invitando l'Ente ad effettuare le opportune verifiche e a favorire una gestione improntata all'equilibrio economico, per assicurare una consistenza positiva del predetto fondo;

- raccomandava all'Ente di migliorare la propria capacità di riscossione dei residui attivi ed in particolare di quelli di parte corrente, anche al fine di ridurre la consistenza degli accantonamenti a titolo di FCDE.

Nella parte motiva la Sezione riscontrava, poi, la negatività del fondo di dotazione al patrimonio netto dello Stato patrimoniale.

Preso atto che i dati desumibili dalla BDAP erano conseguenti alla predisposizione della situazione patrimoniale semplificata (avvalendosi pertanto della facoltà prevista dall'art. 232, co. 2, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, del D.L. n. 124/2019, conv. nella L. 157/2019), raccomandava in ogni caso all'Ente di favorire una gestione improntata all'equilibrio economico, finalizzata alla realizzazione di risultati positivi, invitando ad una contestuale verifica in ordine alla piena valorizzazione delle componenti afferenti al patrimonio netto, per assicurarne la progressiva ricostituzione, a garanzia delle obbligazioni dell'Ente stesso.

La Sezione ha esaminato la documentazione inerente al Bilancio di previsione 2020/2022 e al Rendiconto 2020 relativa all'Ente, dalla quale emerge la situazione finanziario-contabile compendiate dalle tabelle di seguito riportate.

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP – RENDICONTO 2020	
	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	360.941,29
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	293.496,00
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	299.496,00
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	360.941,29
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente al netto partite finanziarie	293.496,00
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	89.201,84
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	-74.809,96
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	-74.809,96
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	450.143,13
W2) Equilibrio di bilancio	218.686,04
W3) Equilibrio complessivo	224.686,04

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE		
		2020
Fondo cassa al 31/12/2020	(+)	1.159.663,35
Totale residui attivi	(+)	705.562,01
Totale residui passivi	(-)	661.672,93
FPV in spesa di parte corrente	(-)	68.910,72
FPV in spesa di parte capitale	(-)	25.050,06
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00
Risultato contabile di amministrazione	(=)	1.109.591,65
Totale accantonamenti	(-)	351.044,86
<i>di cui: FCDE</i>		<i>333.000,00</i>
<i>di cui: Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>		<i>1.000,00</i>
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>		<i>0,00</i>
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>		<i>17.044,86</i>
Totale parte vincolata	(-)	339.969,25
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	300,14
Totale parte libera (avanzo)	(-)	418.277,40

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	281.868,76	59.199,16	21,00%
Tit.1 competenza	1.595.921,13	1.486.511,70	93,14%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	188.001,24	27.436,19	14,59%
Tit.3 competenza	298.804,95	225.742,81	75,55%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	1.159.663,35
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	697,91
Indice tempestività dei pagamenti	-18,75

INDEBITAMENTO

	2020
Debito complessivo a fine anno	1.502.341,33

In relazione agli elementi di potenziale criticità, è stata inviata la nota prot. Cdc n. 8523 del 8 novembre 2022.

Il Sindaco e il Revisore hanno fornito riscontro con note prot. Cdc. nn. 8757, 8758 e 8759 del 18 novembre 2022.

La Sezione richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle consequenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Capacità di riscossione

Analogamente a quanto già rappresentato in relazione al Rendiconto 2019 nella deliberazione 247/2021/PRSE, in sede di controllo delle risultanze BDAP si è riscontrata la situazione illustrata nella tabella sopra riportata.

Il Collegio ritiene che, relativamente agli importi afferenti ai titoli I e III in c/ residui, la capacità di riscossione non risulti ottimale, richiedendo quindi che l'Ente effettui un accurato monitoraggio, con particolare attenzione a tali componenti.

In continuità con quanto già rilevato per l'esercizio 2019, la Sezione raccomanda pertanto di perseguire un miglioramento della propria capacità di riscossione dei residui attivi ed in particolare di quelli di parte corrente.

Piano della performance

In sede istruttoria, facendo riferimento a quanto riportato nel quesito 8 del questionario sul Bilancio 2020-2022, si rilevava che l'Ente aveva adottato tardivamente il Piano della performance, in quanto approvato organicamente al PEG in data 21/02/2020, a fronte di un Bilancio approvato in data 29/12/2019. Si è chiesto pertanto al Comune di confermare i dati.

L'Ente, con propria nota di risposta, su tale aspetto ha precisato quanto segue: “(...) Si conferma che il piano della performance 2020-2022, organicamente al PEG, è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 11 del 21/02/2020.”; si è confermato, dunque, un marginale ritardo nell'approvazione del Piano, rispetto ai termini di cui all'art. 169, co. 1, del TUEL.

Il Collegio, considerato che analoga criticità è stata trattata nella deliberazione 247/2021/PRSE, relativa all'esercizio 2019, e che tale deliberazione è stata trasmessa all'Ente successivamente all'approvazione del Bilancio 2020-2022, rinvia integralmente ai contenuti della predetta deliberazione, invitando il Comune, per il futuro, ad adottare tale atto programmatico nei termini di legge.

Stato patrimoniale

Con riferimento al precedente esercizio 2019, la Sezione aveva riscontrato la negatività del Fondo di dotazione del patrimonio netto nello Stato patrimoniale, unitamente a quella del risultato di esercizio.

Considerato il fatto che i dati desumibili dalla BDAP per l'esercizio 2019 erano conseguenti alla predisposizione della situazione patrimoniale semplificata (avvalendosi pertanto della facoltà prevista dall'art. 232, co. 2, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, del D.L. n. 124/2019, conv. nella L. 157/2019), la Sezione aveva raccomandato all'Ente di favorire una gestione improntata all'equilibrio economico, finalizzata alla realizzazione di risultati positivi, invitando ad una contestuale

verifica in ordine alla piena valorizzazione delle componenti afferenti al patrimonio netto, per assicurarne la progressiva ricostituzione, a garanzia delle obbligazioni dell'Ente stesso.

In sede istruttoria, relativamente all'esercizio 2020, si è chiesto all'Ente di fornire un aggiornamento in ordine all'evoluzione di detto fondo e alle attività poste in essere per la progressiva ricostituzione dello stesso.

Con propria nota di risposta, l'Ente ha fornito un quadro aggiornato, precisando quanto segue: *"(...) In merito all'evoluzione del fondo di dotazione negli esercizi successivi al 2020, si riporta la tabella di composizione del patrimonio netto, a fronte dell'aggiornamento al principio contabile 4/3 del 1° settembre 2021 che ha modificato la gestione delle riserve. Con l'aggiornamento al nuovo schema di rendiconto 2021 si è attribuito "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020. Il nuovo principio contabile non è stato applicato retroattivamente a fini comparativi; l'ultima colonna della tabella riporta i dati precedentemente approvati nel Consuntivo 2020 a dimostrazione dell'andamento di alcune voci.*

A) PATRIMONIO NETTO	2021- Consuntivo	2020 – Rivalutato nel 2021	2020-Consuntivo 2020
I Fondo di Dotazione	€ 0,00	€ 0,00	-2.413.161,44
II Riserve	€ 11.972.542,67	€ 0,00	€ 11.595.851,19
<i>b) da capitale</i>	€ 7.865,78	€ 0,00	0,00
<i>c) da permessi di costruire</i>	€ 137.605,08	€ 0,00	€ 61.684,85
<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>			
<i>d) indisponibili e per beni culturali</i>	€ 11.546.170,07	€ 0,00	€ 11.534.166,34
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>f) altre riserve disponibili</i>	€ 280.901,74	€ 0,00	-
III Risultato economico dell'esercizio	€ 1.584.705,46	€ 0,00	€ 227.697,15
IV Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 292.905,47	€ 0,00	0,00
V Riserve negative per beni indisponibili	-€ 2.185.464,29	€ 0,00	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 11.078.878,37	€ 9.410.386,90	€ 9.410.386,90

Dall'evoluzione dei dati, seppur non sempre comparabili, si rileva che nel consuntivo 2021 il fondo di dotazione risulta pari a zero e il patrimonio netto è aumentato di € 1.668.491,47. Al fine di ripianare le poste negative derivanti dall'applicazione dei principi contabili, il Consiglio Comunale con delibera n.13 del 30.04.2022, ha adottato le seguenti azioni:

- destinazione degli eventuali utili al fondo di dotazione e al ripianamento delle riserve negative per beni indisponibili. Si conferma che sia per l'anno 2020 sia per il 2021, l'Ente ha ottenuto un utile rispettivamente di € 227.697,15 e € 1.584.705,46;

- continuare nel lavoro d'implementazione dell'attività di ricognizione e di valutazione dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili dell'Ente avviata nel corso del 2017, sia per ottemperare gli obiettivi informativi posti sui dati contabili, patrimoniali e consolidati prefissi dal principio contabile 4/3, sia per attuare una valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Cinto Caomaggiore".

Dall'attività di controllo emerge dunque che l'Ente, al termine del 2020, pur a fronte di un patrimonio netto positivo, ha contabilizzato un Fondo di dotazione negativo, per euro - 2.413.161,44 e un risultato di esercizio positivo.

Nel corso del successivo esercizio 2021, come rinvenibile anche negli schemi di Bilancio BDAP relativi al Rendiconto, a seguito dell'attività di riclassificazione, la struttura del patrimonio netto è risultata conforme alla tabella sopra riportata.

Il principio contabile applicato alla contabilità economico - patrimoniale, di cui all'allegato A/3 del D. lgs. 118/2011, stabilisce che il Fondo di dotazione rappresenta "(...) *la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente, e può assumere solo valore positivo o pari a 0*"; la Sezione raccomanda, pertanto, all'Ente di osservare le disposizioni sopra riportate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Cinto Caomaggiore (VE):

- rileva che, relativamente agli importi afferenti ai titoli I e III in c/ residui, la capacità di riscossione non risulta ottimale, raccomandando di effettuare un accurato monitoraggio, con particolare attenzione a tali componenti, nonché di perseguire un miglioramento di detta capacità, in particolare per residui attivi di parte corrente;

- riscontra che il Piano della performance è stato approvato tardivamente, rinviando ai contenuti della propria deliberazione n. 247/2021, invitando il Comune, per il futuro, ad adottare tale atto programmatico nei termini di legge;

- rileva che, al termine del 2020, pur a fronte di un patrimonio netto positivo, l'Ente ha contabilizzato un Fondo di dotazione negativo, raccomandando l'osservanza delle richiamate disposizioni, contenute nell'allegato A/3 del D. lgs. 118/2011;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cinto Caomaggiore (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin